



**AFFIDAMENTO FORNITURA SACCHI in CARTA RICICLATA  
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ORGANICI  
SCHEMA di CONTRATTO**

Il giorno ....., la società **ConSer V.C.O. S.p.A.**, con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031 nella persona del Direttore Ing. Alberto Colombo, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, giusta poteri allo stesso conferiti sulla base della procura speciale di cui all'atto Notaio Monica Gramatica in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;

**Premesso che**

E' affidataria, da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.

Con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 25 del 06/04/2017 è stato approvato l'avvio delle procedure per l'affidamento della fornitura di sacchi compostabili in carta riciclata per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nominando responsabile del procedimento la sig.<sup>ra</sup> Ilenia Corradin e direttore dell'esecuzione l'arch. Rosanna Capella, ai sensi degli artt. 31, comma 1, e 101 del D.lgs. 50/2016.

E' stato redatto progetto per l'affidamento della fornitura, ai sensi dell'art. 23, comma 14 del D.lgs. 50/2016.

Vista la procedura effettuata;

Visto che con provvedimento n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/2016, l'Amministratore Unico ha approvato i verbali e l'esito di gara, aggiudicando definitivamente l'appalto;

**AFFIDA**

Alla società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, R.E.A. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, nella persona del Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), C.F. \_\_\_\_\_, legale rappresentante, la seguente

**FORNITURA di SACCHI in CARTA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI**

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE****Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

**Art. 2 Oggetto del contratto**

L'appalto è finalizzato alla fornitura di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, aventi le caratteristiche minime e le specifiche tecniche individuate nel capitolato speciale e di seguito riassunte:

- N. 1.560.000 Sacchi carta per bidoncini da 10 lt.;
- N. 62.400 Sacchi carta per contenitori da capacità 120 lt.;
- N. 24.000 Sacchi carta per contenitori da capacità 240 lt..

La fornitura oggetto di affidamento è riferita alla quantità presunta necessaria per il biennio 2017-2019, la stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre nel corso di esecuzione del contratto varianti, in aumento o diminuzione, nel limite del 20%, in relazione alle proprie esigenze, ferme restando tutte le condizioni di fornitura.

Le modalità di effettuazione della fornitura sono individuate all'articolo 3 del capitolato speciale di gara.

**Art. 3 – Termini di fornitura e clausola di recesso**

La consegna delle forniture è prevista con cadenza annuale, la prima consegna dovrà essere effettuata entro **20** (venti) giorni naturali e consecutivi (o se migliorativi quelli offerti in sede di



partecipazione alla procedura di gara), decorrenti dalla data di ricezione dell'ordine emesso da ConSer VCO S.p.A., trasmesso a mezzo e-mail.

La consegna successiva sarà disposta dal direttore di esecuzione, con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto al termine di consegna richiesto. È obbligo della ditta fornire riscontro scritto di avvenuto ricevimento dell'ordinativo.

Il contratto avrà validità di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La consegna è da intendersi a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria compreso ogni rischio e spesa inerente trasporto e spedizione, e dovrà avvenire direttamente presso le sedi di ConSer V.C.O. S.p.A. indicate nell'ordine, site sul territorio della Provincia.

Ogni attività ed operazione riferita alla consegna del materiale sarà a carico della ditta aggiudicataria.

I luoghi di consegna nonché il quantitativo presunto di fornitura parziale indicato nel presente contratto potranno, in base alle esigenze della stazione appaltante, subire variazioni che saranno comunicate in sede di invio ordinativo senza che la ditta possa sollevare eccezioni di sorta, il fornitore dovrà comunque dare un preavviso di 5 giorni rispetto alla data prevista per la consegna, contattando il direttore dell'esecuzione.

La consegna deve risultare da apposito documento di trasporto firmato dall'incaricato della società che li riceve e deve essere eseguita esclusivamente nei giorni feriali e negli orari concordati; le caratteristiche della fornitura dovranno tassativamente risultare uguali a quelle oggetto di offerta. Potranno operarsi modifiche dei prodotti solo in caso di intervenute disposizioni normative o regolamentari che impongano la modifica della fornitura, che dovrà comunque essere formalmente accettata dalla società.

Poiché il presente contratto viene stipulato per adempiere alle obbligazioni derivanti dall'affidamento *in house* alla committente dei servizi di igiene ambientale, la durata dell'affidamento da esso regolato è, in ogni caso, condizionata al mantenimento della titolarità del servizio in capo alla medesima.

Ai sensi dell'art. 1353 C.C., costituiscono condizioni risolutive del contratto, per cui ConSer V.C.O. S.p.A. potrà recedere dal contratto di affidamento della fornitura anche prima della scadenza pattuita, con un preavviso di almeno 30 gg., a mezzo lettera raccomandata A.R., i seguenti avvenimenti:

- l'Ente titolare del servizio opererà per una gestione diversa da quella attualmente affidata a ConSer V.C.O. S.p.A.;

in questo caso la ditta appaltatrice non potrà accampare nessuna pretesa, se non i pagamenti delle forniture effettuate fino a quel momento o degli eventuali materiali per i quali abbia ricevuto ordinativo di fornitura con specifico buono aziendale di ConSer V.C.O..

#### **Art. 4 - Corrispettivo del contratto**

Per le forniture oggetto del presente contratto, ConSer V.C.O. S.p.A. riconoscerà alla ditta i seguenti prezzi unitari offerti:

- Sacchi carta per bidoncini capacità 10 lt. €/cad. \_\_\_\_;
- Sacchi carta per contenitori capacità 120 lt. €/cad. \_\_\_\_;
- Sacchi carta per contenitori capacità 240 lt. €/cad. \_\_\_\_;

da contabilizzare in relazione al numero di pezzi effettivamente forniti.

Il suddetto importo dovrà intendersi onnicomprensivo di tutte le operazioni sopra descritte, nonché dei noli attrezzature, automezzi, e quant'altro necessario ad eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, tutela ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro, tutte le attività oggetto del contratto.

L'importo relativo alle forniture richieste è pari ad €. \_\_\_\_\_ compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa.

#### **Art. 5 – Adeguamento dei prezzi**

Dato atto che trattasi di contratto di fornitura ad esecuzione periodica e continuativa, a decorrere dal secondo anno di svolgimento della gestione della fornitura, competerà a ConSer V.C.O. S.p.A. procedere all'adeguamento di revisione dei prezzi a mente delle vigenti disposizioni in materia di variazione degli indici dei prezzi al consumo (istat FOI) con riferimento alla percentuale riferita all'anno precedente, su base annua.

#### **Art. 6 – Variazioni al contratto**

Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di appalto da computarsi "a misura" le fluttuazioni, in aumento o diminuzione, delle quantità di rifiuto non costituiscono variazione al contratto.



Con riferimento al numero totale di sacchi per ogni singola consegna, tenuto conto delle modalità di produzione dei medesimi, saranno accettate variazioni in aumento o diminuzione, rispetto al singolo quantitativo ordinato con franchigia **non superiori al 3%** del medesimo: quantitativi in diminuzione dovranno essere integrati, quantitativi superiori saranno respinti.

#### **Art. 7 – Esecuzione del contratto**

Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo è svolta dal R.U.P. con l'ausilio del direttore dell'esecuzione del contratto, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l'appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l'avvio dell'esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.

#### **Art. 8 – Contabilità e pagamenti**

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 con scadenza a 60 gg. fine mese data fattura.

L'emissione di fattura sarà autorizzata - per ogni lotto consegnato - previa verifica della regolare e completa effettuazione della fornitura, riscontrabile dai documenti di trasporto firmati dal responsabile incaricato, il pagamento sarà relativo all'effettivo numero di pezzi consegnato.

E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all'incasso, salvo, che ConSer V.C.O. S.p.A. per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell'appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, all'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

#### **Art. 9 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O. S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola, della notizia dell'inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s'intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell'impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

#### **Art. 10 – Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva**

L'appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relative alla tutela ambientale, all'igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ConSer V.C.O. S.p.A. deve provvedere alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 in occasione di:

- Pagamento delle prestazioni relative alla fornitura;



- Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e/o pagamento del saldo finale;

A tal fine ConSer V.C.O. S.p.A., provvederà alla verifica della regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC), in corso di validità.

In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, ConSer V.C.O. S.p.A. tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

#### **Art. 11 – Domicilio dell'appaltatore**

L'appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo:  
.....

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l'esecuzione o dal responsabile del procedimento, all'appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

#### **Art. 12 – Garanzia definitiva**

La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, incrementata, per ribassi superiori al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Si dà atto che l'impresa ha presentato \_\_\_\_\_ stipulata con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per l'importo di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

#### **Art. 13 – Cessione del contratto**

E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, la fornitura affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione delle forniture.

#### **Art. 14 – Subappalto**

Per il presente contratto non è ammesso il subappalto.

#### **Art. 15 – Prevenzione degli infortuni e igiene dell'ambiente di lavoro**

Il committente e l'appaltatore danno atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di mera fornitura di materiali, non è dovuta la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e del relativo documento. Si impegnano, in ogni caso, a curare e valutare, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, eventuali situazioni di rischio possano evidenziarsi ed adottare di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge.

#### **Art. 16 – Oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice**

Sono a carico della ditta gli oneri e obblighi seguenti:

- Eseguire l'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle forniture.
- Adottare, nell'esecuzione, i procedimenti e le cautele previste dalle norme in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro, e quanto altro previsto per legge, necessarie a garantire la vita e l'incolumità dei terzi e del suo personale comunque addetto alla fornitura;



Non saranno accettate richieste di compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle forniture nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 17 – Penali**

In caso di ritardo nell'effettuazione della consegna, rispetto ai termini e modalità fissati dal presente contratto ed accettati con la sua sottoscrizione, salvi casi di comprovata forza maggiore, richiamati gli artt. 1382 e 1384 C.C., sono stabilite a carico della ditta appaltatrice le seguenti penali:

1. in caso di consegna di prodotti difformi rispetto ai requisiti di capitolato e di offerta, ConSer V.C.O. S.p.A. provvederà a respingere il prodotto non conforme richiedendone la sostituzione nel termine di 7 (sette) giorni dall'avvenuto respingimento. Qualora la sostituzione non avvenga nei termini di cui sopra, salvo casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il termine fissato sarà applicata una penale contrattuale pari al 2‰ del valore del lotto di fornitura in consegna.
2. per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo rispetto al termine di consegna delle forniture sarà applicata una penale giornaliera pari al 2‰ del valore del lotto di fornitura in consegna.

Le infrazioni anzidette saranno accertate dal RUP o dal Direttore di esecuzione, che formuleranno formale contestazione alla ditta appaltatrice che potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, ConSer V.C.O. S.p.A., esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i 7 (sette) giorni. Saranno considerate cause di forza maggiore, purché debitamente e tempestivamente comunicate, scioperi documentati con dichiarazione C.C.I.A.A. o altra autorità equipollente o eventi meteorologici che rendano impraticabili le principali vie di transito.

Qualora il ritardo dovesse superare i 30 giorni dal termine indicato in sede di offerta e comunque la consegna non avvenga nei 30 giorni di cui all'art. 3, ConSer V.C.O. S.p.A. si riserva il pieno diritto, e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti, al recupero dei danni subiti nonché a risolvere l'affidamento della fornitura.

L'applicazione della penalità o dell'addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche a mezzo mail, relativo all'inadempienza. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio saranno, di norma, trattenute da ConSer V.C.O. S.p.A. sulla prima fattura disponibile.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Pena la decadenza dell'appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

#### **Art. 18 – Risoluzione del contratto**

Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:

1. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
2. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
3. quando l'ammontare complessivo delle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell'importo contrattuale;
4. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
5. ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
6. mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, questa, oltre ad essere tenuta al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

Contro la decisione di risoluzione adottata da ConSer V.C.O. S.p.A. è data facoltà alla ditta appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la società appaltante.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiante, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.



#### **Art. 19 – Forma del Contratto e spese contrattuali**

Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n° 955/1982.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l'apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere sottoscritta con firma elettronica, consistente nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner.

#### **Art. 20 – Privacy ed accesso agli atti**

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, s'informa che :

- a. titolare del trattamento dei dati in questione è la ConSer V.C.O. S.p.A. - responsabile del trattamento è l' Ing. Alberto Gagliardi;
- b. i dati ricavabili verranno utilizzati dal committente, esclusivamente per le finalità connesse alla fornitura e per la gestione dei contratti;
- c. il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
- d. i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N° 445/2000 e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione;
- e. il conferimento dei dati è obbligatorio.

Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.

#### **Art. 21 – Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso l'arbitrato.

#### **Art. 22 – Riferimento alla legge**

Le forniture previste nel presente contratto devono essere eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia e delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero subentrare nel corso dell'appalto, alle normative di sicurezza sul lavoro.

Per quanto non previsto nel presente Contratto si intendono richiamate ed applicabili tutte le suddette disposizioni, nonché le ordinanze sindacali aventi rapporto con le forniture oggetto dell'appalto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate.

La ditta, nell'esecuzione delle forniture, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto.

#### **ALLEGATI**

Sono allegati al presente contratto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:

1. Visura CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive
2. Offerta
3. Copia della garanzia definitiva
4. Capitolato speciale



#### APPROVAZIONI E FIRME

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 3 Termini di fornitura e clausola di recesso
- Art. 4 Corrispettivo del contratto
- Art. 5 Adeguamento dei prezzi
- Art. 6 Variazioni al contratto
- Art. 8 Contabilità e pagamenti
- Art. 9 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 10 Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
- Art. 12 Garanzia definitiva
- Art. 17 Penali
- Art. 18 Risoluzione del contratto
- Art. 21 Foro competente

Letto, confermato e sottoscritto

La ditta appaltatrice

ConSer V.C.O. S.p.A.

---

---